

9. Al Sottosegretario di Stato, sen. Lucia Borgonzoni, possono essere delegati ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

10. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato, sen. Lucia Borgonzoni, è incaricato di rispondere, secondo gli indirizzi del ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale e a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

#### Art. 2.

1. Resta ferma la competenza del ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avvocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

- a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'assegnazione delle risorse;
- c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;
- d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;
- e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del ministero;
- f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;
- g) la costituzione di commissioni e comitati;
- h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

#### Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato, sen. Lucia Borgonzoni, informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività svolte in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal ministro, il sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il ministro, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del ministro e dell'ufficio legislativo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 5 maggio 2021

*Il Ministro:* FRANCESCHINI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1656*

21A03528

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 giugno 2021.

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti, come modificati dall'art. 13 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni



elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 13 e l'art. 16, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuate del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;


Visto il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 giugno 2021, n. 133;

Visti i verbali del 28 maggio, del 4 e dell'11 giugno 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente agli allegati *report* n. 54, 55 e 56, dai quali risulta, tra l'altro, che le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia autonoma di Trento presentano, per tre settimane consecutive, uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio basso;

Visto, in particolare, il verbale dell'11 giugno 2021 della Cabina di regia dal quale si rileva che: «Continua il calo nell'incidenza settimanale (26 per 100.000 abitanti (31 maggio 2021 - 6 giugno 2021) vs 36 per 100.000 abitanti (24 maggio 2021 - 30 maggio 2021) dati flusso ISS). Sono stati raggiunti livelli di incidenza (50 per 100.000) che possono consentire il contenimento dei nuovi casi. (...) Nessuna Regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva ed in aree mediche al giorno 8 giugno 2021 è coincidente e pari all'8%. Tutte le Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso secondo il DM del 30 aprile 2020 tranne una. La Regione Sardegna presenta un rischio moderato con una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1»;

Considerato che nel citato verbale della Cabina di regia dell'11 giugno 2021, si precisa «che l'incidenza della Regione Puglia per il periodo 21-27 maggio 2021 riportata



con valore arrotondato di 50 casi per 100.000 abitanti, corrisponde se arrotondata ad una cifra decimale al valore di 49,6 casi per 100.000 abitanti»;

Visto, altresì, il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65 art. 13», allegato al citato verbale dell'11 giugno 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince, di conseguenza, che, nelle tre settimane oggetto di monitoraggio, le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia autonoma di Trento presentano un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista le note del 28 maggio, del 4 e dell'11 giugno 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'art. 13, comma 2, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, prevede che: «Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore»;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, commi 16-*sexies* e 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, vigente al 17 maggio 2021 e come modificato dal citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, ai fini dell'applicazione alle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e alla Provincia autonoma di Trento delle misure previste per le «zone bianche»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e della Provincia autonoma di Trento;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento.*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché dall'ordinanza del Ministro della salute 4 giugno 2021, citata in premessa, nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle «zone bianche»» del

26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2021

*Il Ministro: SPERANZA*

*Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1929*

21A03664

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2021.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Alternativa 80 - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Frascati.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI  
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,

